



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Calendario per il prelievo in forma selettiva degli Ungulati 2016/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla delibera-zione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli Ungulati 2016/2017;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;

Deliberazione amministrativa n.5 del 13 luglio 2010 "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015";

DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 27 bis della l.r. 7/1995 la Giunta regionale ha disciplinato, con Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati ed in particolare:

- a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;
- b) le modalità di gestione e di prelievo;
- c) l'attività di controllo;
- d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
- e) le funzioni degli ATC e delle Province.

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali e nei piani faunistico-venatori delle Province.

Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.). Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata.

L'art. 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'I.S.P.R.A. e l'O.F.R., approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia.

L'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, stabilisce i termini entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie.

I termini di cui sopra possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il comma 5 dell'art. 11-*quaterdecies* della Legge 2/12/2005 n. 248 stabilisce che le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Il rispetto dei parametri biologici riferiti alle singole specie statuiscono periodi di prelievo selettivo definiti e razionali che però, soprattutto per il cinghiale, sono temporalmente anticipati rispetto alla data indicata nella l.r. 7/95 per l'approvazione del calendario venatorio generale. Ne scaturisce pertanto l'esigenza di adottare con questo provvedimento un apposito calendario per la selezione degli ungulati quale primo stralcio del calendario venatorio regionale.

Alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, infine, si sostanzia l'impossibilità di disporre un divieto espresso non stabilito dalla norma nell'utilizzo di munizioni contenenti piombo per il prelievo degli ungulati in forma selettiva.

Nel rispetto della procedura con nota prot. 270372 del 28.04.2016 è stata trasmessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) la proposta di calendario per il prelievo degli ungulati, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92.

L'I.S.P.R.A. ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 27441 del 10.05.2016.

Con nota ID n. 9784023 del 28.04.2016 la stessa proposta di calendario è stata inviata all'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.) per il relativo parere.

L'O.F.R. ha espresso parere favorevole con nota ID n. 9843076 del 12.05.2016.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di approvare il seguente calendario per il prelievo selettivo degli ungulati al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa

dy

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale, nazionale e comunitaria e ai dati rilevati nei diversi documenti tecnico-scientifici, evitando altresì la sovrapposizione dei giorni di apertura e di chiusura con le giornate di silenzio venatorio.

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	29 maggio 2016 – 29 settembre 2016	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	01 ottobre 2016 – 30 gennaio 2017	M e F	Tutte le classi
CAPRIOLO	15 agosto 2016 – 29 settembre 2016	M	I e II
	01 gennaio 2017 – 15 marzo 2017	F	(I e II)*
		M e F	0
DAINO	01 settembre 2016 – 29 settembre 2016	M	I
	02 novembre 2016 – 15 marzo 2017	M	I, II e III
	01 gennaio 2017 – 15 marzo 2017	F	I e II
		M e F	0

* i piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 01 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

I piani di prelievo, adottati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende private, sono autorizzati dalla Regione a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica. Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche abbia provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

any



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli ungulati ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Uriano Meconi)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Uriano Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CALENDARIO PER IL PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEGLI UNGULATI 2016/2017

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	29 maggio 2016 – 29 settembre 2016	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	01 ottobre 2016 – 30 gennaio 2017	M e F	Tutte le classi
CAPRIOLO	15 agosto 2016 – 29 settembre 2016	M	I e II
	01 gennaio 2017 – 15 marzo 2017	F	(I e II)*
		M e F	0
DAINO	01 settembre 2016 – 29 settembre 2016	M	I
	02 novembre 2016 – 15 marzo 2017	M	I, II e III
	01 gennaio 2017 – 15 marzo 2017	F	I e II
		M e F	0

* i piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 01 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

I piani di prelievo, adottati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende private, sono autorizzati dalla Regione a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.

Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rete Natura 2000

Si ritiene che la Regione Marche abbia provveduto a dare applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell'ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli ungulati ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.

Y